

CONFLITTI, CRITICITÀ E MUTAMENTI SOCIALI

*Collana diretta da Bruno M. Bilotta*

I6

*Direttore*

**Bruno M. BILOTTA**

Università "Magna Græcia" di Catanzaro

*Comitato scientifico*

**Felice M. BARLASSINA**

Università e-Campus di Novedrate

**Valerio MEATTINI**

Università di Bari

**Francisco Javier ANSUÁTEGUI ROIG**

Universidad "Carlos III" de Madrid

**Paolo Aldo ROSSI**

Università di Genova

# CONFLITTI, CRITICITÀ E MUTAMENTI SOCIALI

*Collana diretta da Bruno M. Bilotta*



La sociologia dei conflitti e dei mutamenti sociali studia i rapporti tra la società e le sue trasformazioni osservate attraverso le dinamiche delle strutture, degli attori e delle istituzioni sociali, che si sviluppano in un arco temporale di lungo, medio o breve periodo. Vengono, inoltre, analizzati i legami che intercorrono tra le diverse società in un costante rapporto di interconnessione, di scambio, di scontro.

Studiare le trasformazioni sociali, selezionarne i micro e i macro segmenti di mutamento in atto o già definiti nelle differenti pieghe della società, evidenziandone le criticità e interrogandosi sulle modalità di cambiamento significa andare al cuore stesso dell'analisi sociale, e di questo la collana intende farsi portavoce.

Il concetto di conflitto, pur centrale nelle questioni sociologiche, filosofiche, giuridiche, antropologiche, perde frequentemente, come assai spesso accade per i termini di uso comune, il nesso con il significato, la storia e le diverse interpretazioni del termine stesso. La collana si propone di recuperare e offrire nuove prospettive all'analisi del conflitto sociale, con riferimento al suo significato più neutro che la dottrina classica ci tramanda, in considerazione della molteplicità di tematiche e problematiche che questo ci propone.

Per prendere in esame i temi in questione saranno impiegati tutti i principali strumenti di cui la scienza sociologica dispone, con un occhio privilegiato, ma non esclusivo, al diritto e alle sue declinazioni teoriche e pratiche.

La collana ospiterà studi teorici e ricerche empiriche, opere italiane e straniere, provenienti dalle più diverse estrazioni di pensiero e ideologia. Limite invalicabile sarà il rispetto assoluto dello spirito critico che ha animato e anima la sociologia sin dai primordi, e che sin da questi l'ha resa una scienza antidogmatica per elezione e definizione.



*Vai al contenuto multimediale*

Daria D'Angelo

**Sociologia del comportamento deviante**





Aracne editrice

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)

[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

Copyright © MMXX

Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

[www.gioacchinoonoratieditore.it](http://www.gioacchinoonoratieditore.it)

[info@gioacchinoonoratieditore.it](mailto:info@gioacchinoonoratieditore.it)

via Vittorio Veneto, 20

00020 Canterano (RM)

(06) 45551463

ISBN 978-88-255-2885-5

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: febbraio 2020

# Indice

9 *Introduzione*

15 **Capitolo I**

*Lo studio della devianza. Approcci e teorie*

1.1. La Scuola Classica: Cesare Beccaria e Jeremy Bentham, 15 – 1.2. Scelta razionale e teoria situazionale della devianza, 21 – 1.3. La Scuola Positiva: Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Raffaele Garofalo, 26.

35 **Capitolo II**

*La nascita della sociologia criminale*

2.1. Èmile Durkheim: densità morale e anomia, 35 – 2.2. La devianza di Robert King Merton, 42 – 2.3. La Scuola di Chicago e la sociologia urbana: William Thomas, Robert Park, 46 – 2.4. Edwin Harding Sutherland: La criminalità dei colletti bianchi, 55 – 2.5. La sociologia strutturale-funzionalista, 56 – 2.6. Le subculture giovanili di Albert Cohen, le bande delinquenti di Richard Cloward e Lloyd Ohlin, 58 – 2.7. Talcott Parsons: comportamento deviante e controllo sociale, 60.

67 **Capitolo III**

*Le teorie del controllo sociale*

3.1. Albert J. Reiss jr., F. Ivan Nye, 67 – 3.2. La teoria dei contenitori. Walter C. Reckless, 68 – 3.3. Trevor Hirschi: le teorie della scelta razionale, 69 – 3.4. La seconda generazione della Scuola di Chicago: David Matza, 72 – 3.5. Le teorie della disorganizzazione sociale: Edwin H. Sutherland, Harry M. Johnson, Gary LaFree, 75.

85 **Capitolo IV**

*L'interazionismo simbolico*

4.1. Le radici della prospettiva interazionista: George Herbert Mead, Herbert George Blumer, Alfred Schutz, 85 – 4.2. Howard Saul Becker: Gli "Outsiders", 97 – 4.3. La stigmatizzazione e le "istituzioni totali". Edwin Goffman, 102 – 4.4. Albert Bandura: i meccanismi di disimpegno morale verso la vittima, 107.

- 109    **Capitolo V**  
*Le teorie del conflitto*
- 5.1. Criminologia del conflitto e criminologia radicale, 109 – 5.2. Karl Marx e la criminalità, 109 – 5.3. Le teorie del conflitto non marxiste. La vittima nella teorizzazione di Richard Quinney, 112 – 5.4. La criminologia negli Stati Uniti, 117 – 5.5. La criminologia radicale in Inghilterra, 120 – 5.6. La criminologia radicale italiana, 123.
- 129    **Capitolo VI**  
*Le “vittime” della globalizzazione*
- 6.1. Gli aspetti criminali. Michael Foucault, 129 – 6.2. La globalizzazione. Zygmunt Bauman, 130 – 6.3. Zygmunt Bauman: la vittimizzazione collettiva dell'Olocausto, 136 – 6.4. Globalizzazione e criminalità, 139 – 6.5. La teoria dell'organizzazione, 141 – 6.6. Modelli di organizzazione lecita, 146 – 6.7. Provvedimenti contro la criminalità transnazionale, 151 – 6.8. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, 157 – 6.9. I Protocolli addizionali alla *Convenzione di Palermo*, 166 – 6.10. La ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, 175.
- 183    *Conclusioni*
- 185    *Bibliografia*

## Introduzione

La categoria oggi più comunemente utilizzata per definire il vasto settore dei comportamenti disapprovati o illeciti, è quella onnicomprensiva di *devianza*.

Il termine, introdotto nel dibattito sociologico negli anni Cinquanta del Novecento, e subito entrato nella costellazione dei concetti e delle parole della cultura sociale quotidiana, venne definito all'interno della teoria funzionalista ed in particolare, attraverso l'opera più nota di Talcott Parsons, *Il sistema sociale* (Parsons, 1965).

Nelle società avanzate, la paura del crimine induce ad alimentare l'interesse per lo studio della devianza. Le molteplici forme di comportamento deviante sono state quindi sempre analizzate e discusse accentuando la loro visibilità, la loro rappresentazione ed enfaticizzazione sui mass media, il loro trattamento all'interno di politiche pubbliche di prevenzione e di controllo.

Generalmente, si definisce devianza « quell'insieme di comportamenti che infrangono dei valori che, in un determinato momento storico, ed in un determinato contesto sociale, risultano validi e fondanti in base alla cultura del gruppo sociale dominante ».

Non esiste una visione univoca del concetto di devianza, la quale ha assunto nel corso del tempo significati e valenze molteplici. Indipendentemente dall'orientamento teorico, comunque, si può affermare che essa si pone nei confronti della delinquenza in rapporto di genere e di specie, nel senso che: « se è vero che il delinquente è anche un deviante, un deviante non è necessariamente un delinquente ». Devianza e delinquenza non sono quindi comportamenti definibili con carattere di assolutezza, ma in funzione del contrasto tra determinati comportamenti e le regole sociali.

La definizione scientifica di devianza assume così connotazioni diverse in riferimento all'impostazione teorica generale adottata da chi la studia. Il sociologo positivista, ad esempio, fa coincidere l'atto deviante con il rifiuto della norma codificata, e si preoccupa di individuare le motivazioni che inducono alla devianza. In questo caso dunque l'azione deviante ha una sua marcata specificità come oggetto

di studio. Il sociologo marxista invece, tende a privilegiare un'impostazione secondo la quale la devianza si connette a determinati ruoli definiti naturalmente, dalla differente appartenenza di classe e dalla posizione che i soggetti occupano nel processo produttivo, matrice determinante della struttura della società e dunque anche radice ultima del comportamento deviante.

La prospettiva interpretativa della *labelling theory*, adotta un criterio di valutazione tipicamente radicale: « la devianza è il prodotto di una relazione di potere che vede, da un lato un individuo o un gruppo, in una condizione di debolezza rispetto ad un altro individuo, o un altro gruppo che ha il potere (e l'interesse relativo) di etichettare come deviante il primo ». Può accadere che i testi trattino il comportamento deviante in riferimento al comportamento criminale, a varie forme di delinquenza e all'uso di violenza come espediente per la risoluzione di problematiche che sorgono nell'ambito delle relazioni sociali. La sociologia della devianza si propone lo studio di tutto ciò che ha attinenza con la dimensione sociale. La differenza principale tra la sociologia della devianza e gli altri approcci sta nel fatto che la prospettiva della ricerca sociologica si prefigge di scoprire e analizzare tutti gli aspetti ed elementi che in una data società sono direttamente o indirettamente coinvolti nella produzione e riproduzione della devianza. Al contrario, gli altri approcci, quali: la psicologia, la criminologia o l'antropologia clinica, la psichiatria o anche la psicoanalisi, prediligono lo studio della devianza come fatto o comportamento interno ad un processo individuale. La sociologia della devianza non trascura i processi individuali, ma cerca sempre di comprendere i nessi o le interazioni con i processi sociali. Essa nasce alla fine del XIX secolo e si sviluppa soprattutto nel XX. Il paradigma sociologico che si afferma a partire dalla prima metà del XIX sec. costituisce la tradizione della sociologia strutturalista che ha il suo iniziatore e maggior esponente in Durkheim. La sociologia del XIX sec., erede della prospettiva illuministica e, quindi, del "mito" della razionalità, è una scienza interessata al funzionamento normale (secondo le norme) dell'organismo sociale. Essa è quindi impegnata nella definizione delle "patologie" e delle "anomalie" secondo una visione positivisticò-razionalistica che ancora ragiona in termini di "igiene del corpo sociale" e pretende "sanare" le "malattie sociali" inseguendo il mito di una società perfettamente razionalizzata ("normalizzata"). Ne segue che la questione sociale è trasformata in questione patologica se non in questione criminale; così i meccanismi

che producono e riproducono esclusione sociale e quindi il sistema di dominio che li produce, poiché fondato su di essi, non sono messi in discussione. La teoria durkheimiana può essere considerata come la teoria dell'integrazione sociale, una concezione ancorata al mito di una razionalità che pretende di condurre alla ragione (o alla norma), ogni anomia, o devianza. Comunque, la prospettiva interpretativa durkheimiana stabilisce una netta demarcazione rispetto agli approcci pre o anti-sociologici, ovvero, antitetici al fondamento stesso della sociologia, con il paradigma del "fatto sociale" come risultato, o prodotto, di un processo di costruzione sociale. In tal senso, non solo l'eugenetica, ma anche la psicologia, la psichiatria, la criminologia clinica o l'antropologia criminale, si situano in una posizione "a-sociologica", poiché propongono un'interpretazione della devianza, o della criminalità, come esiti di dinamiche individuali, accantonando di fatto ogni dimensione sociale. I limiti, se non il fallimento di questi approcci, sono messi in evidenza dal fatto che la devianza può riguardare qualsiasi essere umano a prescindere dalla sua natura, dalle sue origini, a prescindere cioè dalle sue caratteristiche biologiche oltre che sociologiche. La vita sociale, quindi le relazioni tra gli individui, o tra ciascuno di essi e la collettività, sono organizzate secondo regole volte al disciplinamento della società che la maggioranza condivide, anche se sono state pensate, o imposte, dai più forti, ovvero, dai dominanti. La definizione formale delle regole, quindi, la loro codificazione scritta, le trasforma in norme istituite che insieme costituiscono l'ordinamento dell'organizzazione politica della società, lo Stato, come organizzazione della disciplina sociale. Si può tuttavia distinguere tra regole informali (non scritte), e norme (codificate e istituzionalizzate), al fine di comprendere quando le regole socialmente condivise concilino o coincidano con le norme, e quando invece se ne discostino. I soggetti sociali che non riescono, o non vogliono, conformarsi alle regole e alle norme, sono suscettibili di essere considerati devianti. Il controllo sociale nasce insieme all'affermazione stessa delle regole, e poi delle norme come attività volta a reprimere gli scostamenti, o le trasgressioni, o le violazioni delle regole e delle norme. Il controllo sociale può quindi essere esercitato da ogni singolo membro della società, da più membri, o dalla maggioranza della società nei confronti di coloro che commettono atti, oppure, adottano comportamenti o espressioni anche solo verbali percepiti come devianti rispetto alle regole e alle norme socialmente condivise. Con l'organizzazione politica della società secondo norme

codificate e istituzionalizzate, il controllo sociale legittimo (in base alle leggi) è esercitato solo da istituzioni o agenzie a tale scopo, ossia, le polizie e l'autorità giudiziaria. La devianza e la sua punizione, quindi, acquistano un'utilità straordinaria per la regolamentazione della società, perché possono permettere di mostrare il confine tra normale e a-normale. La pena viene comminata, non perché sia in sé giusta o utile, ma per riaffermare la legittimità dell'organizzazione politica della società sulla base delle norme vigenti e, quindi, la legittimità del potere che punisce. L'idea della correzione del deviante corrisponde alla visione razionalista che pretende di "normalizzare" l'intera società, e "guarirne" le sue "patologie", come si trattasse di un organismo malato. In fondo, il concetto di devianza, non esprime altro che l'opposizione formale tra una presunta integrazione della società e presunta differenziazione; ma i confini tra integrazione e devianza non sono mai stabiliti. Necessita però chiarire la differenza tra la criminologia e la sociologia della devianza. La criminologia studia le infrazioni commesse nei confronti della legge, la sociologia della devianza ha un oggetto di studio assai più ampio, includendo nei suoi interessi ogni atto che si allontana dal comportamento socialmente accettato come comportamento "normale". Spesso nei miei lavori mi sono interrogata sul concetto di "normalità". Ho compreso che chiedersi cosa sia la normalità e come essa si definisca, sia un interrogativo smisurato e senza risposta.

Si può essere devianti senza essere criminali. Alcuni studiosi, da alcuni anni, inoltre, propendono ad unificare lo studio del comportamento deviante con lo studio del *controllo sociale* (Cohen 1966; Cesareo 1979; Scull 1988). Tale concetto di *controllo sociale* si espone per la prima volta nel 1896 per merito di E.A. Ross che raccolse poi tutte le riflessioni sul tema in un volume: *Social Control*. Èmile Durkheim esprime bene l'idea di devianza sostenendo che « non bisogna dire che un atto urta la coscienza comune perché è criminale, ma che è criminale perché urta la coscienza comune. Non lo biasimo perché è un reato, ma è un reato perché lo biasimo ». La vita sociale è governata da norme, ovvero, regole di comportamento che vigono all'interno di un gruppo sociale, o di una società. Solitamente siamo indotti a rispettare queste norme perché siamo stati socializzati al loro rispetto e le abbiamo interiorizzate; sono inoltre rafforzate da sanzioni, le quali si dividono in positive, ricompensando chi rispetta la norma, e negative, punendo chi non rispetta la norma. Inoltre, si suddividono in: formali, se applicate da specifiche autorità a ciò

preposte, come la polizia ed i tribunali, ed informali, ovvero, reazioni più spontanee e meno organizzate.

Quando poi la devianza non riguarda un singolo individuo, ma un gruppo sociale, parliamo di subcultura deviante. Comportamenti che non rispondono alle aspettative che gli altri nutrono nei confronti di chi occupa un determinato ruolo. Ad un allontanamento statisticamente rilevabile dalla media dei comportamenti tenuti da un dato contesto, è solitamente associato un giudizio di valore che commenta negativamente, disapprova, condanna, il comportamento ed il suo autore. Nelle pagine che seguono si delineerà un quadro complessivo degli studi che hanno fatto uso esplicito o implicito del concetto di devianza e dei termini con i quali designiamo forme di comportamento sociale che violano le regole, le norme, o le leggi di una società, quali: il delitto, il reato, la delinquenza, l'anomia, la ribellione, la patologia, l'emarginazione, la diversità; il lavoro ripercorre ed analizza approcci sociologici, ed anche in parte criminologici alla devianza, ricostruendo il contesto storico-sociale nel quale hanno avuto origine e si sono sviluppati, presentando inoltre i principali paradigmi di interpretazione della criminalità e della devianza elaborati nel contesto delle scienze sociali.



## Lo studio della devianza

Approcci e teorie

### 1.1. La Scuola Classica: Cesare Beccaria e Jeremy Bentham

Questo primo capitolo ricostruisce il formarsi e il trasformarsi del paradigma utilitaristico della devianza della Scuola Classica (XVIII secolo), fino alle recenti interpretazioni “situazionali” del crimine. Si tratta del paradigma che, seppur in modo diverso, ritiene che gli individui scelgano di compiere un’attività criminosa perché “il gioco vale la candela”, perché “vale la pena rischiare”. Il formarsi di tale paradigma avvenne nel contesto illuministico del XVIII secolo. Infatti, in Italia, nel XIX secolo, i principi liberali dell’Illuminismo vennero contenuti nella dottrina della Scuola Classica, i cui massimi esponenti furono: Giovanni Carmignani, Pellegrino Rossi, Francesco Carrara. Questi autori, elaborando ulteriormente i principi liberali, li esposero articolandoli giuridicamente, prevedendo nei codici ogni fattispecie delittuosa con la commisurazione delle pene in riferimento alla loro diversa gravità, e sostenendo la garanzia di parità di trattamento per tutti i cittadini. Tra le diverse teorie criminologiche, quella della Scuola Classica del XVIII secolo viene considerata come la prima teoria che abbia interpretato il problema dell’ordine sociale con categorie indipendenti dai saperi filosofici e metafisici medievali. Questa teoria è legata al contesto illuministico del Settecento, durante il quale, anche il diritto e la pratica della giustizia, subirono profondi rivolgimenti nel passaggio da una visione medievale della pena quale strumento per ristabilire la “lesa maestà” del sovrano, dello Stato e della religione, a una visione razionale della pena retributiva e deterrente. Per quanto riguarda l’individuo che commette reato, l’assunto che sta alla base del paradigma illuministico è quello della razionalità nella scelta di commettere il reato. Ciò comporta la concezione dell’individuo libero da condizionamenti ed in grado di scegliere

deliberatamente l'osservanza o la trasgressione delle leggi, a seconda dei suoi interessi. L'insieme di questi orientamenti e di questi autori costituiscono la Scuola Classica del diritto (Jeremy Bentham, Cesare Beccaria, Feuerbach), la quale rappresenta, oltre che il primo sistema coerente di pensiero criminologico, un grande movimento riformatore contro l'oscurantismo, l'arbitrarietà, la crudeltà del sistema penale precedente. La finalità e i principi riformatori della Scuola Classica, che assumono grande rilievo nella seconda metà del XVIII secolo, si basavano sulla adesione ai diritti individuali naturali propri dell'illuminismo. Di fronte a questi diritti naturali, tutti gli individui sono uguali, anche il diritto, in quanto naturale e fondato sulla natura umana, cancella i diritti particolari e di privilegio. Una delle figure più significative di questo nuovo indirizzo è Cesare Beccaria, la cui opera *Dei delitti e delle pene*, pubblicata nel 1764, rappresenta la più nota formulazione delle tesi dei riformatori, un'accurata analisi del fenomeno criminoso. Un'opera non prettamente a carattere legislativo, ma volta a propugnare una giustizia umana (non più ispirata ai principi del diritto naturale o divino), in un'analisi del mutamento sociale dell'epoca. Lo scopo della giustizia secondo Beccaria, deve essere quello dell'educazione morale attraverso la prevenzione, che favorisce il processo di civilizzazione di una società che mira alla perfezione garantita dal lume della ragione. Al bando dunque la tortura, la pena di morte, concetti che sino a quel momento non furono mai messi in discussione da una visione che vedeva la giustizia quale espiazione di un peccato contro l'ordine naturale delle cose. La tortura viola il principio, enunciato da Beccaria, della *presunzione di innocenza* ed in quanto tale dev'essere bandita dalla giustizia. Cesare Beccaria osa proporre un diritto certo, sottratto alla discrezionalità dei giudici. « Io parlo di probabilità in materia di delitti, che per meritare pena debbono esser cert. . . Dove le leggi siano chiare e precise e l'ufficio di giudice non consiste in altro che di accertare un fatto » (Beccaria 2009). Nell'ottica classica, lo scopo principale del diritto penale, doveva essere quello di prevenire gli abusi da parte dell'autorità giudiziaria e di considerare il reato come un'entità non di fatto, ma di diritto. Il libero arbitrio e la responsabilità morale del soggetto sono espressione della volontà dello stesso, indipendentemente dai condizionamenti sociali che possono esservi nella criminogenesi del reato. L'uomo deve comprendere il disvalore etico e sociale delle sue azioni e autodeterminarsi. Ne deriva il concetto della capacità di intendere e di volere come condizione per essere sottoposto al giudizio e alla

pena, la quale doveva essere retributiva e caratterizzata da afflittività, da proporzionalità, da determinatezza ed inderogabilità, attraverso il cosiddetto « sistema tariffario »<sup>1</sup>. Secondo tale impostazione, essa doveva essere priva di finalità risocializzate, e solo emenda, ovvero, intesa come correzione morale, connotata da una valenza pedagogica, data dalla mera sofferenza insita nella punizione. Alla Scuola Classica va il merito di aver stabilito principi giuridici fondamentali, tra cui il *principio di legalità*, secondo il quale, « nessuna azione può essere punita se non espressamente prevista dalla legge come reato »; il *principio della non punibilità per analogia*, per cui « non si può punire un comportamento non previsto dalla legge assimilandolo a reati »; il *principio garantistico con le norme a salvaguardia del diritto di difesa e della presunzione di innocenza*; il *principio della certezza del diritto, contro la discrezionalità nell'irrogazione delle pene e l'uguaglianza di trattamento a parità di reato commesso per tutti i cittadini*; *la pena certa e la pena utile*. Il processo di affermazione di tali principi ha concentrato di fatto l'elaborazione teoretica sul reo, offrendo salde radici ad un sistema che, anche attualmente nel nostro sistema penale e di giustizia, si presenta garantista e reocentrico. La vittima non è mai stata presa in considerazione nelle teorizzazioni del tempo. Le radici garantiste dell'epoca verso il reo, incontestabili da un punto di vista ideologico, sono ancora presenti nella nostra realtà giuridica e penale, tanto da terminare un sistema prettamente reocentrico, dove però la vittima è tuttora ignorata. Ancora oggi il "reato" si configura come uno « strappo conflittuale e sociale », anche se giuridicamente punito, tra il reo e lo Stato, tanto che nei Codici italiani la vittima non è mai nominata, se non come "persona offesa". Ad essere tutelato dal sistema penale è l'interesse dello Stato, mentre, solo indirettamente, viene considerato il soggetto leso quale soggetto passivo nella dinamica delittuosa. Esaminando le disposizioni del *Codice di Procedura Penale*, emerge uno specifico ruolo della "parte offesa", ma solo nel momento probatorio e non nell'esercizio dell'azione penale. La vittima non è parte vincolante del nostro procedimento penale, e può divenire soggetto attivo solo nel momento in cui si costituisce Parte Civile per far valere il suo diritto "civilistico" al risarcimento del danno. Questo viene soddisfatto, forse, e sicuramente, dopo lunga attesa, e solo all'esito finale del processo, periodo che diventa per la vittima e per i suoi familiari, una seconda vittimizzazione. Nel nostro ordinamento

1. Cfr. Ad ogni reato, descritto minuziosamente, corrisponde una pena definita nel codice.

la vittima, quale “persona offesa dal reato”, è riconosciuta in base al bene giuridico protetto dalla norma penale, leso dalla condotta del reo, e non in quanto tale. Lo status giuridico di vittima, a prescindere dal concetto di “bene”, è importante invece, non solo per l’accesso alla restituzione, all’indennizzo, e al risarcimento sul piano economico-patrimoniale, ma anche per l’accesso ai servizi di aiuto, di assistenza e di supporto, predisposti dal pubblico e dal privato sociale. Di fatto manca nel nostro Paese una legge quadro di tutela delle vittime di reato che ne riconosca i diritti e ne sostenga i percorsi riabilitativi. Solo alcune vittime, quali: le vittime di mafia, le vittime per lo Stato, e poche altre ancora, sono tutelate, ma solo per quanto attiene il risarcimento economico, sulla base di specifiche normative. Anche il sistema dell’Esecuzione Penale, sia essa intramuraria che alternativa al carcere, risente di tali radici. Lo psichiatra B. Di Tullio (1972), appartenente alla corrente teorica della Criminologia Clinica, applicò in ambito criminologico, le finalità ed i criteri clinici della medicina, teorizzando come la criminologia dovesse essere rivolta allo studio del singolo delinquente a fini diagnostici, prognostici e terapeutici. Secondo l’impostazione dell’autore, gli Istituti Penitenziari si sarebbero dovuti dotare di esperti che avrebbero potuto guidare i percorsi di cura e riabilitazione dei detenuti: le conoscenze mediche, psichiatriche e psicologiche relative alla personalità del soggetto ed al suo ambiente avrebbero agito in senso “terapeutico” per “curare” la criminalità. La criminalità era quindi vista dall’autore come malattia sociale che si poteva combattere con cure specifiche. Tale ipotesi influenzò fortemente negli anni Settanta l’organizzazione delle carceri. Con la riforma dell’Ordinamento Penitenziario, e quindi la L. 354/75 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, iniziarono ad essere inseriti e a collaborare: psicologi, psichiatri e assistenti sociali, e con tale riforma venne dato avvio all’esperienza delle misure alternative alla detenzione, aventi valenza fortemente trattamentale. L’orientamento rieducativo centrato sul reo nell’azione penale, non prevede, se non in esperienze sporadiche, il coinvolgimento in maniera diretta, o indiretta, della vittima. Malgrado numerosi progetti proposti per la formazione del personale<sup>2</sup> che hanno investito sul tema della

2. Cfr. Tra i numerosi progetti proposti sia a livello nazionale che locale citiamo il progetto “ME.D.I.A.Re – Mutual Exchange of Data and Information about Restorative Justice”, concluso nel 2004, sviluppato all’interno del Programma FSE PROTIVUS II penale, nel settore

giustizia riparativa e quindi sul ruolo della vittima, numerosi studi, tra cui la “Ricerca Di Genere”, condotta nel 2013 dall’Università di Pisa in collaborazione con il Provveditorato Regionale della Regione Toscana del Ministero della Giustizia, hanno dimostrato che da un lato, il personale non sia formato ai temi vittimologici, dall’altro, come anche negli strumenti tecnico amministrativi quali, il fascicolo personale, la figura della vittima sia assolutamente assente. Il suo ruolo e le sue caratteristiche nella criminogenesi e nella criminodinamica del reato sono desumibili solo indirettamente dagli atti fascicolari, quali: sentenze, perizie, ecc., o dalla narrazione del detenuto. I processi di responsabilizzazione e di consapevolezza, dovrebbero invece essere alla base di ogni percorso trattamentale attraverso l’elaborazione, guidata da operatori esperti, del fatto reato e delle sue conseguenze, in un’ottica riparativa, ma anche restitutiva della dignità della vittima. Ciò a differenza, ad esempio, della tradizione della *Probation* dei Paesi anglosassoni, la quale propone un modello in cui la vittima è coinvolta attivamente nella mediazione penale con il reo, al fine di ridurne la stigmatizzazione del condannato e favorire il buon esito della prova detentiva, in un’ottica pienamente restitutiva e di valorizzazione della dignità della persona. La Scuola Classica, come si è visto, era rivolta soprattutto alla riforma del sistema delle pene e delle procedure del diritto, meno allo studio del singolo delinquente. Uno degli obiettivi fondamentali degli esponenti della scuola classica, conseguente al rifiuto di ogni amministrazione arbitraria della giustizia penale, fu la formulazione di una definizione puramente legale del delitto. Ogni delitto è tale soltanto perché la legge lo definisce così. In questa definizione puramente legale del delitto, indipendente da chi lo commette, consiste la garanzia dei diritti degli individui. Per la Scuola Classica ogni trattamento arbitrario sarebbe cessato,

della cooperazione giudiziaria in materia penale. Il progetto ha avuto l’obiettivo di promuovere e diffondere politiche di mediazione, riparazione e sostegno delle vittime, nonché sviluppare una rete nazionale e transnazionale di servizi per l’attività di mediazione penale fondati sulla condivisione di piani metodologici comuni. Il progetto ha contribuito a diffondere la cultura della giustizia riparativa, in particolare tra gli operatori della giustizia degli Stati partner di progetto (Italia, Austria, Francia) attraverso sia uno studio comparato tra gli ordinamenti giuridici penali e i relativi sistemi applicativi dei paesi partner, in collaborazione con Transcrime (Centro Interdipartimentale dell’Università di Trento), sia attraverso visite di studio e un seminario conclusivo finalizzati al confronto tra gli operatori della giustizia, dei servizi territoriali sulle attività di mediazione e del volontariato dei paesi partner, i contenuti e le metodologie della mediazione e della riparazione.

una volta che la pena fosse stata determinata sulla base della natura del particolare reato e il trionfo della giustizia sarebbe consistito nel fatto che le pene non sarebbero più dipese dalla volontà del legislatore, ma dalla natura delle cose. La legge è uguale per tutti, poiché anche il crimine è tale unicamente in riferimento alla legge che lo definisce tale. L'interesse del tempo per le scienze matematiche favorì i tentativi di applicare alla giustizia la possibilità del calcolo. La Scuola Classica, come si è visto, era rivolta soprattutto alla riforma del sistema delle pene e delle procedure del diritto, meno allo studio del singolo delinquente. Particolare rilievo assumono il pensiero e l'opera di Jeremy Bentham (Londra, 1748–Westminster 1832), giurista formatosi nello studio di Montesquieu, Voltaire, Helvetius; e tuttavia la lettura dell'opera di Beccaria *Dei delitti e delle pene* che lo entusiasma e lo porta a concepire una scienza della morale che auspica una legislazione razionale, scientifica, ove i risultati sulla società possono essere misurati in termini di utilità. Bentham concepisce una pena proporzionata al delitto, individua sei criteri per misurare l'utilità della pena e della ricompensa in relazione alla prevenzione, sia essa particolare (del delinquente) che generale (della comunità intera), quest'ultima in un'ottica che già persegue una visione sociologica del crimine. Bentham persegue la prevenzione attraverso azioni che valgono a:

- a) limitare la libertà che permette all'individuo di compiere il delitto;
- b) causare la diminuzione del desiderio di delinquenza;
- c) intimidire il potenziale delinquente.

Deve esistere, secondo Bentham, una precisa proporzione fra delitto commesso e pena inflitta, come già teorizzato da Montesquieu e Beccaria, e Bentham si spinge a misurare tale proporzione attraverso sei regole che consentono appunto di misurare la giustizia della pena sotto il profilo etico, ma anche sotto quello utilitaristico. « Perire, nel senso più generale, è infliggere un male ad un individuo, con l'intenzione diretta a produrlo, a causa di un atto che appare aver fatto o omesso » (Bentham 1987). Di carattere particolare ed innovativo è un esperimento socio-penitenziario posto in essere da Bentham alla morte del padre (1792), del quale dilapidò le sostanze proprio per realizzare tale esperimento, da lui teorizzato in un'opera: il *Panopticon*, ovvero, la casa di ispezione. Questo lavoro è un progetto complesso